



Tribunale Ordinario di Ferrara

SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

N. R.G. 2263/2024

Oggi 06/03/2025 ad ore 9:10 davanti al giudice dott.ssa Monica Bighetti sono comparsi l'Avv. NICOLINI ROBERTO per la parte opponente e l'Avv. MANTOVANI FRANCESCO per la parte convenuta.

E' comparso il legale rappresentante della società convenuta [...] *Controparte_1* *Controparte_2*

E' presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa *Persona_1* .

L'avv. Nicolini rappresenta che per ragioni non note, nonostante gli accordi fossero per la comparizione in udienza, il cliente non è attualmente raggiungibile.

Il giudice invita le parti a discutere oralmente ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. in merito alla questione di competenza rispetto al collegio arbitrale.

L'avv. Nicolini insiste per l'accoglimento della questione di competenza derivante dalla clausola compromissoria, riportandosi ai propri atti; l'avv. Mantovani insiste per il rigetto dell'eccezione, parimenti riportandosi a quanto scritto nelle proprie memorie.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Successivamente, ad ore 17:17, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo, con deposito, in uno con il presente verbale, della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice

Monica Bighetti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2263/2024**, promossa da:

Parte_1 con sede legale in Ferrara, via del Turco 8/10/12, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nicolini del Foro di Verona

opponente

contro

Controparte_1 con sede in Ferrara, via Zucchini n.31, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Mantovani e Luca Nicolussi del Foro di Ferrara

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

MOTIVAZIONE

1. Con atto di citazione tempestivamente notificato la società *Parte_1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.678/2024 del 14 ottobre 2024 mediante il quale era stata condannata a pagare alla società *Controparte_1* la somma di €99.000 oltre ad interessi ex artt.4 e 5 d. lgs 231/2002 e spese legali in relazione all'esecuzione di lavori edili e di impiantistica di cui al contratto di appalto vergato il 12 luglio 2023, chiedendone la revoca. In principalità per difetto di competenza del Tribunale adito, essendo stata stipulata una clausola arbitrale all'interno del contratto d'appalto e nel merito a cagione dell'inadempimento della



controparte alle pattuizioni contrattuali (tardività consegna lavori, vizi e difetti, mancata esecuzione di alcune opere).

2. Si è costituita la società *Controparte_1* resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto. In merito alla clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto ha rilevato che il contratto era stato predisposto dalla controparte e non riportava la specifica approvazione della clausola, né la medesima era stata oggetto di contrattazione specifica. Osservava altresì che la *Parte_1* aveva avviato una procedura di accertamento tecnico preventivo presso il tribunale di Ferrara, dimostrando così di non volersi avvalere della clausola compromissoria. Nel merito contestava le avverse deduzioni.

3. Depositare le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. le parti, su invito del giudice, hanno discusso oralmente in merito alla validità ed effetti della clausola compromissoria, concludendo l'opponente per la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta competenza arbitrale e l'opposto per il rigetto dell'eccezione di compromesso.

4. Va dichiarato il difetto di competenza di questa autorità essendo la controversia devoluta ad arbitri.

5. L'art.17 del contratto di appalto, rubricato "risoluzione delle controversie" dispone che " per garantire una risoluzione del contenzioso in tempi rapidi e a costi predeterminati si conviene di ricorrere ad un arbitro scelto da entrambe le parti o dalla CCIAA di Ferrara" (doc.4 di parte opponente).

Si tratta di una convenzione di arbitrato rituale *sub specie* di clausola negoziale che ha ad oggetto tutte le controversie derivanti dal contratto cui accede. Una clausola di tal fatta è valida in quanto ha certamente ad oggetto diritti compromettibili ai sensi dell'art. 806 c.p.c.

La clausola compromissoria è infatti un accordo, inserito in un contratto, con cui le parti, preventivamente, si impegnano affinché una probabile e futura controversia che possa tra loro insorgere venga decisa da arbitri.

Parte convenuta, non contestando che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria, ha eccepito che la clausola non è approvata specificamente per iscritto, essendo contenuta in un contratto di appalto



predisposto dalla controparte e richiedente quindi una sottoscrizione apposita ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

La tesi della società opposta non è condivisibile.

Il contratto di appalto di cui è causa non è un contratto concluso *“mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”* e quindi predisposto da una parte per essere replicato innumerevoli volte e che pone l'altra parte nella condizione di firmare o meno un contenuto unilateralmente predisposto.

Nel caso di specie la società opponente, di recente costituzione (13 maggio 2021) ed in attività dal 1/11/2023 ha come oggetto principale l'attività di gestione di studi medici e poliambulatori ed ha stipulato l'appalto di cui è causa ottenere opere edili ed impiantistiche in un immobile di Ferrara da destinarsi – e poi destinato- a centro medico-poliambulatorio.


Dal settembre 2024 la società opponente gestisce tale struttura medica in via del Turco a Ferrara, ove è anche la sua sede.

Il contratto di appalto del 12 luglio 2023, in sintesi, non è un cosiddetto “contratto di massa” a condizioni uniformi per una serie di contraenti – ai sensi degli artt.1341 o 1342 c.c.- bensì uno specifico contratto tra due imprenditori.

Il testo contrattuale può anche essere stato predisposto dal geometra cui la società opponente si era rivolta (geometra **CP_3** ma ciò non al fine di *“disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”* ma allo scopo di predisporre una base di contrattazione sulla quale far convergere il consenso delle parti (mail di cui al doc.2 prodotto da parte opposta).

Né è stato stipulato sul presupposto di *“condizioni generali di contratto”* valide per ogni contraente (es. condizioni generali di assicurazione, condizioni generali di contratto bancario): tali condizioni generali di contratto non sono state prodotte né si evincono dal testo del contratto.

La prova che sullo schema contrattuale proposto dal Geometra **CP_3** sia intervenuta una contrattazione tra le parti si ricava proprio dal confronto tra lo schema proposto (doc.2 parte opposta) ed il contratto definitivo (doc.4 parte opponente).



Nello schema proposto, ove non è indicato il prezzo complessivo dell'opera, è previsto un pagamento rateizzato di entità complessiva inferiore a quello previsto nel definitivo, a significare che vi è stata – e sarebbe francamente difficile credere il contrario- una contrattazione sul prezzo delle opere che *Controparte_4* avrebbe dovuto eseguire. Ed ancora il comma 3 della clausola 10 prevedeva nella proposta del geometra *CP_3* una penale di €500 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, mentre nel testo definitivo tale comma è stato soppresso, e non essendo interesse del committente ne viene confermata la tesi secondo la quale fu *Controparte_4* a pretendere la soppressione di tale clausola.

Se ne deduce, in definitiva, sia per le finalità imprenditoriali della società opponente, sia per il suo oggetto sociale, sia per le modalità di contrattazione concreta, che quello firmato tra *Parte_1* ed *Controparte_1* non è un contratto per adesione ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.

Non è necessaria, quindi, una “specifica approvazione per iscritto” ossia una doppia firma della parte, ma è sufficiente la sottoscrizione del complesso del contratto.

Come chiarito dalla Suprema Corte, “la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno”. (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 17073 del 10/07/2013).

L'art. 808 c.p.c. prevede che la clausola compromissoria deve essere fatta nelle forme richieste per il compromesso, il quale prevede la forma scritta, pienamente rispettata nel caso di specie.

Neppure l'*exceptio compromissi* potrebbe essere rigettata in base all'assunto che gli arbitri non hanno la facoltà di emettere provvedimenti monitori: va infatti evidenziato che l'esistenza di una clausola compromissoria, pur non escludendo la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti



inaudita altera parte), impone però, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr., Cassazione, Sez. Seconda, 4 marzo 2011 n. 5265, secondo cui l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, essendo, tuttavia, facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al Giudice dell'opposizione per ottenerne la relativa declaratoria).

Parimenti non può affermarsi che la clausola compromissoria sia stata rinunciata dalla parte committente nel momento in cui ha depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Ferrara: trattasi di accertamenti tecnici urgenti che non è possibile deferire ad un collegio arbitrale e che possono costituire una base per la decisione arbitrale.

Per le considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione nonché al merito della pretesa creditoria monitoriamente azionata, l'opposizione va, dunque, accolta, di talché deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente controversia rimessa alla cognizione arbitrale.

La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (cfr. Cass. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25939, Rv. 662293 – 01).

6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, i principi testé richiamati circa la compatibilità tra la previsione pattizia di una clausola compromissoria ed il persistente potere di adire il giudice ordinario in via monitoria per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento con la possibilità che la parte ingiunta, non sollevando la relativa eccezione, di fatto aderisse, nonostante la clausola compromissoria, all'opzione dell'altro contraente per la giurisdizione ordinaria consentono eccezionalmente di derogare, nel caso di specie, al generale principio della soccombenza e di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies comma 1° c.p.c. sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2024 emesso in data 14 ottobre 2024 proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo la lite compromessa ad arbitro, come da contratto stipulato in data 12 luglio 2023.
- compensa integralmente le spese di lite.

Ferrara, 6 marzo 2025

Il Giudice
Monica Bighetti

Arbitrato in Italia